

## TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO

### SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. ...del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2018,

promossa da:

G.M. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. ...((...)), elettivamente domiciliata in Nuoro, via..., presso lo studio del difensore;

*attrice-opponente*

### **contro**

L.M. (C.F. (...)), con il patrocinio dagli avvocati ... (C.F. (...)) e ... (C.F. (...)), elettivamente domiciliato in ..., via..., presso lo studio dell'avv...;

*convenuto-opposto*

### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

1. Con ricorso depositato il 3.5.2018 nella cancelleria di questo Tribunale, L.M. ha chiesto decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, a carico di G.M., dell'importo di 10.659,69 euro, oltre agli interessi dalla scadenza al saldo delle singole rate, esponendo quanto segue:

a. il 22.1.2004 esse parti, all'epoca coniugate, avevano stipulato con il B.S. S.P.A. il contratto di mutuo fondiario (atto a rogito Notaio dott. R.G., rep. n. (...) racc. n. (...), doc. 1) con contestuale erogazione di 94.000,00 euro per il pagamento del maggior importo dovuto come prezzo di aggiudicazione del bene immobile sito in N. alla Via L. n. 3, destinato a casa familiare;

b. per detto finanziamento era prevista la durata di quindici anni, con inizio dell'ammortamento dall'1.7.2004 e rimborso in trenta semestralità posticipate, la prima delle quali era scaduta l'1.1.2005;

c. la M., la quale nel maggio 2015 aveva lasciato la casa coniugale e nel luglio successivo aveva radicato il giudizio di separazione personale, non aveva pagato la propria quota di metà delle predette rate, delle quali erano scadute n. 5, nonostante, debito non estinto nonostante la diffida ricevuta il 21.12.2015.

2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo n. 181/2018, reso il 13.6.2018 nel procedimento n. 636/2018 RAC, dell'importo di 10.659,59 euro, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in 540,00 euro per compensi e 145,50 euro per esborsi, oltre al 15,00% per spese generali, I.V.A. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrenze.

3. Il ricorso e il decreto monitorio sono stati regolarmente notificati all'ingiunta.

4. Con atto di citazione regolarmente notificato, G.M. ha formulato tempestiva opposizione, con la quale:

a. ha sostenuto quanto segue:

i. le rate del mutuo erano sempre state pagate con denaro proveniente dalla comunione;

ii. il regime di comunione legale dei beni prescelto da essi coniugi era cessato l'1.12.2015 con la comparizione nell'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale (causa n. 1066/2015 RAC), dalla cui ordinanza riservata del 9.12.2015 emergeva chiaramente che l'assegno di mantenimento in suo favore era stato determinato tenendo conto delle seguenti circostanze:

- la disparità reddituale;

- nei suoi scritti difensivi della causa di separazione il M. si era impegnato a pagare in via esclusiva delle rate del mutuo fino alla sua estinzione;

- il M. viveva ancora nella casa coniugale;

- essa coniuge pagava 600,00 euro mensili per la locazione dell'immobile in cui si era trasferita in seguito alla separazione di fatto del maggio 2015;

iii. in via subordinata, non erano comunque dovute le rate scadute il 30.6.2015 e il 31.12.2015, in quanto le medesime erano state pagate con denaro facente parte della comunione legale;

5. ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.

6. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.3.2019, L.M. si è così difeso:

a. ha chiesto la sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., in seguito alla proposizione dell'appello avverso la sentenza n. 616/2018 con la quale questo Tribunale, nella causa di separazione di essi coniugi, aveva posto a suo carico "un assegno di mantenimento alla moglie pari ad Euro 450,00 mensili, nonché la quota della rata di mutuo di pertinenza de M.G.", sussistendo a suo dire un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi;

b. nel merito, ha esposto quanto segue:

i. nell'ordinanza presidenziale del 9.12.2015 nulla era stato statuito quanto all'obbligo di versamento della rata del mutuo fondiario;

ii. nella sentenza impugnata era stato individuato in 750,00 euro l'importo complessivo dell'assegno di mantenimento in favore della M., composto da 450,00 euro e dai 300,00 euro pari alla quota delle singole rate del mutuo gravante su quest'ultima;

iii. il rateo di giugno 2015 era stato corrisposto interamente da esso opposto;

iv. nell'ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, la M. sarebbe stata comunque debitrice dei ratei di giugno 2015 (pagato in via esclusiva da esso opponente) e dicembre 2015 (poiché a suo dire il giudicato decorreva dal 9.12.2015);

c. ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.

7. Con ordinanza riservata, resa all'esito della prima udienza del 19.3.2019, il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione - sul rilievo dell'insussistenza di un rapporto di pregiudizialità tecnica fra il presente giudizio e la causa d'appello avverso la sentenza n. 616/2018 di questo Tribunale - ed ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.

8. In seguito al deposito delle memorie previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza riservata resa il 5.2.2020 il giudice non ha ammesso la prova per testimoni chiesta dalla parte opposta e, nella successiva udienza cartolare del 28.10.2020 ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: "abbandono della controversia e delle reciproche pretese a fronte del pagamento da parte di G.M. della somma onnicomprensiva di Euro 3.513,39 in favore di L.M., con spese di lite

integralmente compensate".

9. In virtù del provvedimento tabellare urgente reso il 18.11.2020 dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.

10. In seguito alla mancata accettazione della proposta conciliativa da parte dell'opponente, nell'udienza del 2.12.2021 le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

11. L'opposizione è fondata e deve essere accolta, per le ragioni che seguono.

a. Appare preliminarmente necessario perimetrare l'oggetto del presente giudizio.

L.M. ha agito in via monitoria chiedendo il rimborso di metà dell'importo di cinque rate del contratto di mutuo fondiario (meglio descritto nel punto 1 della parte espositiva che precede) stipulato, insieme al coniuge G.M., con il B.S. S.P.A., in particolare delle due rate semestrali dell'anno 2015, delle due rate dell'anno 2016 e della prima rata dell'anno 2017.

In virtù del passaggio in giudicato della sentenza n. 330/2019 con cui la Corte d'Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari (proc. n. 38/2018 RAC) ha confermato la sentenza. 616/2018 - nella quale il 21.11.2018 questo Tribunale, nel pronunciare la separazione personale tra le odierne parti, ha posto a carico di L.M. "un assegno di mantenimento alla moglie pari ad Euro 450,00 mensili, nonchè la quota della rata di mutuo di pertinenza de M.G." - la presente decisione non può avere riguardo alle rate con scadenza successiva al dicembre 2015.

Nella sentenza di primo grado si legge difatti che "Il 01 dicembre 2015 le parti sono comparse innanzi al Presidente del Tribunale, il quale con ordinanza dell'11 dicembre 2015 ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti ponendo a carico del marito un assegno di Euro 450 mensili in favore della moglie, sul presupposto che egli godeva in via esclusiva della casa familiare in comproprietà tra le parti e corrispondeva per intero la relativa rata del mutuo" (statuizione provvisoria sul mantenimento poi confermata nella medesima sentenza, con aggiunta, ai 450,00 euro già riconosciuti, dell'importo di 300,00 euro della singola rata del mutuo fondiario).

L'odierna decisione verte quindi in via esclusiva sulla fondatezza della domanda di rimborso delle due rate semestrali dei mesi di giugno e dicembre 2015.

b. Nel caso in esame, l'irripetibilità delle somme pretese da L.M. si fonda sui seguenti rilievi:

i. nell'articolo 143, comma 3, c.c. si legge che "Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia";

ii. secondo la giurisprudenza di legittimità, "Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, primo comma, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio" (Cass. n. 10927/2018);

con particolare riferimento all'individuazione dei bisogni della famiglia da soddisfarsi ai sensi del menzionato art. 143 c.c., si ritiene condivisibile l'insegnamento secondo cui i medesimi "non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale" (Cass. n. 18749/2004);

iii. alla luce delle predette coordinate ermeneutiche, ed essendo indubitabile la come la fruizione della casa coniugale sia ricompresa fra i bisogni primari della famiglia, conseguentemente il pagamento del mutuo per il relativo acquisto - quand'anche effettuato da uno solo dei coniugi - non è suscettibile di alcuna ripetizione.

12. L'accoglimento dell'opposizione comporta la revoca del decreto ingiuntivo.

13. In ragione dell'infondatezza della domanda monitoria, le spese di lite (per contributo unificato ed iscrizione a ruolo) del procedimento per decreto ingiuntivo, anticipate da L.M., debbono restare a suo carico.

14. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti c.p.c. e quindi poste a carico di L.M., non ravvisandosi ragioni che possano giustificare la compensazione neppure parziale tra le parti.

15. Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. n. 55 del 2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.201,00 euro e 26.000,00 euro, con riduzione del 30% per i compensi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto.

Deve applicarsi la riduzione del 50% per i compensi della fase istruttoria, poiché la parte opponente, al di fuori dell'atto introduttivo, ha prodotto pochi documenti (sentenza d'appello con certificazione di mancata impugnazione nei termini di legge, fascicolo del procedimento monitorio) e non ha formulato istanze istruttorie.

**P.Q.M.**

16. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- a. accoglie l'opposizione proposta G.M. e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 181/2018, reso da questo Tribunale il 13.6.2018 nel procedimento n. 636/2018 RAC;
- b. dispone che le spese di lite del procedimento monitorio n. 636/2018 RAC di questo Tribunale, anticipate da L.M., restino a suo carico;
- c. condanna L.M. a rimborsare a G.M. le spese di lite del presente procedimento, così liquidate:

Euro 612,50 per compensi di avvocato della fase di studio;

Euro 518,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;

Euro 800,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;

Euro 1.134,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;

Euro 118,50 per contributo unificato;

Euro 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo

Euro 3.210,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA di legge.

Conclusione

Così deciso in Nuoro, il 23 marzo 2022.

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2022.